



# COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020.**

---

L'anno **duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **20:45** nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Straordinaria, sotto la presidenza del Sig. Fipponi Maurizio e la partecipazione del Segretario Comunale Di Como Roberta:

Eseguito l'appello è quanto segue:

	Presenti / Assenti
<b>Fipponi Maurizio</b>	<b>Presente</b>
<b>Cellina Claudia - Maria</b>	<b>Presente</b>
<b>Chiodi Gian Evaristo</b>	<b>Presente</b>
<b>Borgese Pasquale detto Francesco</b>	<b>Assente</b>
<b>Gusella Gianni</b>	<b>Presente</b>
<b>Preto Martini Marta</b>	<b>Presente</b>
<b>Peotta Cesare</b>	<b>Presente</b>
<b>Baldan Adriano</b>	<b>Presente</b>
<b>Pasqualotto Angelica</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>Lazzari Antonio</b>	<b>Presente</b>
<b>Litturi Ilenia</b>	<b>Presente</b>
<b>Chiodi Giampaolo detto Paolo</b>	<b>Presente</b>
<b>Nanfioli Bruno</b>	<b>Assente</b>

Presenti n° 11 - Assenti n° 2

---

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

*Aperta la discussione:*

*Il Sindaco Fipponi Maurizio invita l'Assessore Gusella a presentare l'argomento.*

*Assessore Gusella Gianni: rappresenta che con la legge di bilancio n° 160/2020 è stata prevista l'eliminazione della Tasi ed il suo accorpamento nella nuova Imu, il cui Regolamento è stato approvato nella seduta precedente. Si tratta di fatto di approvare le aliquote della nuova Imu sulla base di una semplice sommatoria della vecchia Imu e della vecchia Tasi, per l'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio. Fornisce il riepilogo delle nuove aliquote.*

*Consigliere Lazzari Antonio: si tratta di una semplice addizione. Alla fine la maggior parte delle persone rientrerà nella prima categoria quella dell' 8,7 per mille.*

*Assessore Gusella Gianni: no, perché la prima casa non pagava la Tasi, tranne alcune categorie.*

*Consigliere Lazzari Antonio: in un precedente Consiglio si era detto di cercare di ridurre le aliquote.*

*Assessore Gusella Gianni: sostanzialmente si è già su un livello base. A dire il vero il nuovo Regolamento Imu consentirebbe l'azzeramento; peccato però che la nuova Imu è l'entrata principale del Comune. La scelta di questa Amministrazione è stata quella di preferire una riduzione sull'Irpef per far beneficiare un maggior numero di contribuenti e di non toccare temporaneamente in riduzione l'Imu essendoci sempre l'incertezza sulle entrate.*

*Sindaco Fipponi Maurizio: si tratta di una tutela dell'ente perché non si può essere sicuri che i contributi arrivino sempre.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

**PRESO ATTO** che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

**VISTO** il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

**VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

**CONSIDERATO** che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**VISTO CHE** con delibera di consiglio Comunale nr. 6 del 15/02/2019 sono state confermate per l'anno 2019 le aliquote IMU approvate con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 15/02/2018, come da seguente prospetto:

<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>	
3,6 per mille	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze, dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
8,0 per mille	Aliquota per tutti gli altri immobili

**CONSIDERATO CHE** con delibera di Consiglio Comunale nr.5 del 15/02/2019 sono state confermate per l'anno 2019 le aliquote TASI, approvate con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 15/02/2018, come da seguente prospetto:

<b>TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</b>	
2,4 per mille	Aliquota abitazione principale e pertinenze SOLO categorie A1, A8, A9
0,7 per mille	Aliquota altri fabbricati
0,7 per mille	Aliquota aree edificabili
1,0 per mille	Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola

**VISTO** che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, con deliberazioni di Consiglio Comunale nr.72 e nr.73 del 28/12/2019, sono state confermate anche per l'anno 2020 le aliquote IMU e TASI approvate nel 2019;

**RITENUTO** necessario, in applicazione della legge n.160 del 27.12.2019, come sopra esplicitato, approvare le aliquote della “nuova IMU”, quale sommatoria delle aliquote già precedentemente approvate per l’IMU e la TASI;

**VISTO** il comma 756, che dispone, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l’anno d’imposta 2021;

**RIMARCATO** che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale;

**EVIDENZIATO** che, dalla decorrenza dell’obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**EVIDENZIATO** che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

**VISTO CHE** per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari al gettito derivante dalla sommatoria delle aliquote IMU e TASI, già approvate per l’esercizio 2019;

**CONSIDERATO** pertanto, di adottare per la NUOVA IMU le seguenti aliquote per l’anno 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	<b>8,70 per mille</b>
Unità immobiliare di lusso nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (detrazione € 200,00)	<b>6,00 per mille</b>
Fabbricati ad uso produttivo classificati al gruppo “D”	<b>8,70 per mille</b>
Aree fabbricabili	<b>8,70 per mille</b>
Terreni agricoli ( <i>ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993</i> )	<b>Esenti</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1,0 per mille</b>
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (“beni	<b>1,0 per mille</b>

**VISTA** la deliberazione della giunta comunale nr.70 del 29/05/2020 ad oggetto: “Differimento del termine di scadenza

acconto IMU 2020 (quota comune) – emergenza covid-19”, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale nr.23 del 25/06/2020;

**VISTO** che con deliberazione di C.C. nr.27 del 25/06/2020 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU istituita con Legge n.160 del 27/12/2019;

**VISTO** il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

**RIMARCATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTO** il documento unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022, approvati rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n.78 e 79 del 28/12/2019;

**VISTI:**

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che svincolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicabile il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** il parere favorevole del Revisore dei conti pervenuto, in atti prot. gen. 6122 del 14/07/2020 allegato al presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

*In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:*

*Consiglieri presenti n. 11*

*Voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 3 (Ilenia Litturi, Giampaolo detto Paolo e Antonio Lazzari), astenuti n. \*\*\*; legalmente espressi.*

## DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell'anno 2020;
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
--------------------	----------

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	<b>8,70 per mille</b>
Unità immobiliare di lusso nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (detrazione € 200,00)	<b>6,00 per mille</b>
Fabbricati ad uso produttivo classificati al gruppo "D"	<b>8,70 per mille</b>
Aree fabbricabili	<b>8,70 per mille</b>
Terreni agricoli ( <i>ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993</i> )	<b>Esenti</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1,0 per mille</b>
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ("beni merce")	<b>1,0 per mille</b>

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

==oOo==

Con successiva votazione, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 3 (Ilenia Litturi, Giampaolo detto Paolo e Antonio Lazzari), astenuti n. \*\*\*; la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.**

AREA INTERESSATA	IL RESPONSABILE
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa	F.to Pistore Laura
AREA SERVIZI FINANZIARI	IL RESPONSABILE
VISTO: Parere favorevole per la regolarità contabile	F.to Bellini Gianna

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Fipponi Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Di Como Roberta

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000.

Registro delle pubblicazioni n° **542**

Val Liona, li **13-08-2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Di Como Roberta

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio che la presente deliberazione, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, è divenuta esecutiva in data **23-08-2020**

Val Liona, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Di Como Roberta

---

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Val Liona, li **13-08-2020**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

## COMUNE DI VAL LIONA

### PARERE n.13 DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Parere su aliquota IMU 2020, determinazione tariffe TARI, approvazione regolamento TARI

Il Revisore Unico,

#### ESAMINATE

La proposta di delibera del Consiglio Comunale n.33 del 08/07/2020 per l'approvazione del Regolamento TARI, la proposta di delibera del Consiglio Comunale n.34 del 08/07/2020 TARI (TASSA RIFIUTI) DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020 ART 107 C.5 DL 17/03/2020 N.18 RICONOSCIMENTO RIDUZIONI DELIBERA ARERA 158/2020 e proposta di delibera del C.C. n.36 del 10/07/2020 APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020;

#### CONSIDERATO

- l'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e l'art.4 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165

#### RICHIAMATO

- L'art. 239 DEL d.Lgs. 267/2000, il quale prevede al comma 1, lett. b), n. 7, che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
- L'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, così come modificato dalla Legge N. 296/2006, il quale dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento;

#### CONSIDERATO

- che i Regolamenti tengono in debita considerazione, nella sostanza, le disposizioni normative vigenti in materia e aderente alle fonti normative istitutive ed alle successive modifiche ed integrazioni;
- che l'adozione delle tariffe dei tributi succitati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, risponde alla vigente normativa, e rispetta i limiti imposti dalla stessa;
- il contenuto delle proposte di deliberazione risulta coordinato con il Regolamento nella versione proposta al Consiglio Comunale;

#### VISTI

- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs. 267/2000;

- i parere di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del servizio Economico Finanziario, tenuto conto delle competenze ad esso attribuite dall'art. 49, comma1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

Per quanto di competenza, parere favorevole alle proposte di delibera del Consiglio Comunale n.33 del 08/07/2020 per l'approvazione del Regolamento TARI, proposta di delibera del Consiglio Comunale n.34 del 08/07/2020 TARI (TASSA RIFIUTI) DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020 ART 107 C.5 DL 17/03/2020 N.18 RICONOSCIMENTO RIDUZIONI DELIBERA ARERA 158/2020 e proposta di delibera del C.C. n.36 del 10/07/2020 APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020

Val Liona, 13/07/2020

Il Revisore Unico

Dott. Massimo Cavallari

